

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
SENZA VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

TRA

ASP Firenze Montedomini, con sede in Firenze Via Malcontenti n.6, p.Iva 03297220489
cod. fisc. 80001110487, in persona del Direttore dott.^{ssa} Meoni Marta nata Monticano (SI)
il 03/06/1955 (Azienda committente)

E

Dott. Barbiero Paolo nato a Brindisi (BR) il 22/05/1969, C.F. BRBPLA69E22B180I
(Collaboratore)

1. L'Azienda committente, ai sensi del comma 2 dell'art. 61 del dlgs n. 276/2003 in applicazione della legge 30/2003, conferisce incarico al dott. Paolo Barbiero di attività ed affiancamento formativo in area gestione del patrimonio immobiliare presso l'Ufficio Immobili ed affiancamento formativo presso il servizio Personale e Formazione,

Detta collaborazione comprenderebbe:

➤ Presso Ufficio Immobili:

- Affiancamento formativo per nuovo dipendente dell'Ufficio Immobili all'uso dell'applicativo informatico in uso per la gestione del patrimonio immobiliare;
- Nuove modifiche operative da apportare all'applicativo in uso per ottenere ulteriori report di controllo di verifica e incrocio dei dati attualmente non presenti nell'applicativo;
- Integrazioni relative alle registrazioni dei pagamenti avvenuti delle locazioni, F23 e imposta di registro;
- Soluzione di alcuni problemi bloccanti riscontrati nella pratica quotidiana.

➤ Presso Ufficio del Personale e Formazione: affiancamento formativo per nuovo dipendente del servizio nell'uso del programma informatico per paghe e contributi con particolari approfondimenti alla materia della elaborazione degli stipendi.

2. Il Dott. Barbiero Paolo accetta di prestare la propria attività come sopra descritta e si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi dell'Azienda committente, nei limiti e con le modalità del presente contratto.

3. La prestazione avrà inizio 01/08/2013, per un'entità complessiva non superiore a n. 30 giornate, da espletarsi nel periodo agosto/ottobre, e da concordare con programma mensile con i Responsabili dei Servizi interessati.
4. Il corrispettivo della prestazione viene stabilito forfettariamente in € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) netti su presentazione di notula. Tale somma dovrà essere corrisposta posticipatamente al termine del contratto. Sarà facoltà delle parti prevedere la corresponsione di acconti per ogni fase di lavorazione secondo uno schema concordato ed una decorrenza cadenzata.
5. In caso di eventi quali la malattia o l'infortunio, che impediscano lo svolgimento della prestazione concordata, la scadenza contrattuale e lo svolgimento della prestazione si intendono prorogate con modalità e tempi concordati fra le parti, comunque nel limite massimo di 30 giorno lavoro.
6. L'Ente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno 5 giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento del preavviso.
7. Per i fini previsti dal presente contratto, le parti concordano di prevedere modalità di conciliazione, tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra Committente e prestatore d'opera, nonché alla valutazione di possibili diversità interpretative del presente accordo. A questo fine i contraenti possono chiedere l'assistenza e/o delegare terzi a cui conferiscono mandato. Il tentativo di conciliazione sarà effettuato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta di una delle parti e si dovrà concludere entro i successivi 15 giorni.
8. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia purché non in contrasto con quanto qui previsto.
9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali e inderogabili, talché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze il

L'Azienda Committente
ASP Firenze Montedomini
(Dott.ssa Marta Meoni)

Il Collaboratore
Dott. Barbiero Paolo